

✠ S. P. Q. R.
C O M U N E D I R O M A

Deliberazione n. 204

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 87

Seduta Pubblica del 20 ottobre 1998

Presidenza: MANNINO - BALDONI.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di martedì venti del mese di ottobre, alle ore 16,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 16 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 60643 al 60703, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Azzaro Giovanni Paolo, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Mannino Giuseppe, Mazzocchi Erder, Medici Sandro, Nieri Luigi, Ninci Patrizia, Petrassi Roberto, Rizzo Gaetano, Rosati Antonio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spera Adriana, Thau Adalberto.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Amici Alessandro, Anderson Guido, Augello Antonio, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Ciocchetti Luciano, Cirinnà Monica, D'Alema Massimo, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Di Stefano Marco, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Galloro Nicola, Laurelli Luisa, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Pannella Giacinto, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rauti Giuseppe Umberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Spaziani Paolo, Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e giustifica l'assenza dell'on. Sindaco e delle Consigliere Laurelli e Cirinnà.

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Di Stefano.

Il Presidente designa poi quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Assogna, Di Stefano e Ninci, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Cecchini Domenico, Del Fattore Sandro, Gabriele Giuseppina e Milana Riccardo.

(O M I S S I S)

281^a Proposta (Dec. della G. C. del 6-10-1998 n. 138)

2 **Programma di riqualificazione urbana Case Rosse. Ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo di programma del 24 settembre 1998.**

Premesso che l'art. 2 della L. 179/92, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei Lavori Pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

Che con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 sono state emanate disposizioni per la partecipazione al bando per la ripartizione di detti finanziamenti;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24 febbraio 1995 sono stati individuati gli ambiti di riqualificazione urbana e definiti i criteri e le procedure di formazione per ciascun ambito dei programmi di riqualificazione urbana, sulla base di quanto stabilito dallo stesso D.M. 21 dicembre 1994;

Che con deliberazioni della Giunta Municipale nn. 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740 del 29 settembre 1995 sono stati approvati i programmi preliminari di intervento come previsto dalla citata deliberazione n. 41/95 rispettivamente per gli ambiti di Borghesiana, Ostia Ponente, Quadraro, Case Rosse, Pigneto, Esquilino, nonché i relativi bandi di confronto concorrenziale;

1 Che, con Deliberazione n. 30 del 5 marzo 1996, il Consiglio comunale ha deliberato: di adottare il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse; di presentare il Programma adottato al Ministero dei lavori pubblici, al fine di richiedere il finanziamento complessivo di L. 19,003 miliardi; di consentire, nella fase successiva di progettazione degli interventi, ogni possibile modifica migliorativa, sempreché non si determinino — salvo preventiva approvazione del Consiglio comunale — sostanziali variazioni del programma adottato; di conferire mandato al Sindaco a sottoscrivere l'accordo di programma per l'approvazione e il finanziamento del Programma di riqualificazione;

Che, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, il Programma di riqualificazione urbana è stato trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del bando ministeriale;

Che, in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse per un importo di L. 19 miliardi;

Che, in data 28 maggio 1997, il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei Lavori Pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'approvazione del Programma di riqualificazione urbana Case Rosse, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del bando ministeriale;

Che, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12 lett. c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano, in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti — di livello almeno preliminare — delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

Che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha

provveduto, in data 16 settembre 1997 alla pubblicazione delle varianti urbanistiche riguardanti 6 interventi pubblici e 2 interventi privati, ad esito della quale non sono pervenute osservazioni, cui il Comune ha fatto seguire una osservazione d'ufficio, come più in dettaglio è riportato e documentato nel cap. IV («I rapporti con il PRG») dell'elaborato «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse», allegato con la sigla «I» all'accordo di programma;

Che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha richiesto ai soggetti privati competenti la predisposizione dei progetti di livello urbanistico degli interventi privati, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo e il 7 aprile 1998, come in sintesi è riportato nel cap. 9 («Le approvazioni tecnico-amministrative») dell'elaborato «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse», allegato con la sigla «I» all'accordo di programma, e come in dettaglio è documentato nell'elaborato «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati» allegato con la sigla II.1 all'accordo di programma;

Che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha provveduto, attraverso gli Uffici comunali e i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo 1998, il 7 aprile e il 10 giugno 1998, come in sintesi è riportato nel cap. 9 («Le approvazioni tecnico-amministrative») dell'elaborato «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse», allegato con la sigla «I» all'accordo di programma, e come in dettaglio è documentato nell'elaborato «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati» allegato con la sigla II.1 all'accordo di programma;

Che, a seguito della progettazione degli interventi pubblici e privati, sono state apportate modifiche migliorative o di approfondimento alle proposte d'intervento e ai dati urbanistici, edilizi, economici dell'intero programma, in coerenza con quanto previsto dalla delibera di Consiglio comunale n. 41 del 24 febbraio 1995 di adozione del Programma di riqualificazione urbana;

Che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposti gli elaborati relativi al programma definitivo, il Comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 legge 142/90, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei Lavori pubblici e la Regione Lazio: nel corso di tale conferenza, il Comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma, la Regione Lazio ha rilasciato appositi pareri ordine alle varianti urbanistiche, tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto sull'esistenza delle condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è documentato nell'elaborato «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998», allegato con la sigla «II.2» all'accordo di programma;

Che in data 24 settembre 1998, il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco Francesco Rutelli, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Piero Badaloni, e il Ministero dei Lavori pubblici, rappresentato dal dirigente arch. Mara Moscato, hanno firmato l'accordo di programma per l'approvazione e il finanziamento del Programma di riqualificazione urbana Case Rosse;

Che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 della legge 142/90, poiché l'accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;

Che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 142/90, una volta intervenuta la ratifica del Consiglio Comunale, l'accordo di programma dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Che in data 30 settembre 1998 il Direttore della U.O. 3 «Progetti urbani», quale responsabile del procedimento, ha espresso il parere che di seguito si riporta: « Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. Modigliani»;

Che in data 5 ottobre 1998 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

p. il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo»;

Che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Atteso che la proposta in data 7 ottobre 1998 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Presidente della Circoscrizione V per l'espressione del parere da parte del Consiglio Circoscrizionale entro la data del 19 ottobre 1998, termine fissato dalla Giunta Comunale data l'urgenza di provvedere;

Che in data 16 ottobre 1998 è pervenuta la risoluzione n. 100 del 16 ottobre 1998, con la quale il Consiglio della Circoscrizione V ha espresso sulla proposta parere favorevole subordinandolo alla realizzazione contestuale del sistema del verde e del recupero ambientale della vecchia cava;

Che l'Amministrazione in sede attuativa terrà conto delle indicazioni della Circoscrizione V;

Che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 7 ottobre 1998 ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 ottobre 1998 ha espresso sulla proposta parere favorevole;

Che la VII Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 ottobre 1998 ha espresso sulla proposta parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 5 della legge 142/90, è ratificata l'adesione del Sindaco all'accordo di programma stipulato il 24 settembre 1998 tra Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero dei Lavori Pubblici, avente ad oggetto il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse.

2. Ogni ulteriore adempimento tecnico-amministrativo finalizzato alla gestione, attuazione e vigilanza del programma sarà espletato, in base alle rispettive competenze e fatti salvi i compiti del collegio di vigilanza di cui all'art. 6 dell'accordo di programma, dalla Giunta e dagli altri Organi od Uffici dell'Amministrazione Comunale, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure di accelerazione e semplificazione amministrativa.

3. Rientrano tra le funzioni di gestione e attuazione del programma di riqualificazione urbana: l'adeguamento dei progetti alle osservazioni o prescrizioni rese in conferenza di servizi, la predisposizione e approvazione dei progetti degli interventi pubblici e privati, l'accettazione delle obbligazioni assunte unilateralmente dai soggetti attuatori privati, la stipula

delle convenzioni sulla base degli schemi-tipo allegati al programma di riqualificazione urbana, il rilascio delle concessioni edilizie, l'appalto e la realizzazione degli interventi pubblici, l'istituzione e il funzionamento di appositi organi di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, nonché ogni adeguamento al programma che si renda necessario nel corso o ad esito di tali procedimenti.

4. Nell'ambito della gestione e attuazione del programma, eventuali economie che dovessero rendersi disponibili ad esito delle fasi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione delle opere pubbliche o maggiori introiti da oneri ordinari e straordinari a carico dei soggetti privati, potranno essere impiegati a copertura di eventuali maggiori costi sopravvenuti per altre opere pubbliche previste dal programma.

5. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, l'accordo di programma in oggetto dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicare sul B.U.R.

6. Con successivo atto si provvederà alla variazione del programma delle OO.PP. 1998.

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASE ROSSE

Accordo di programma

Stipulato ai sensi dell'art. 12 lett. c) del bando allegato al DM 21 dicembre 1994 e s.m.i.

L'anno 1998, il giorno 24 del mese di settembre, presso la Sala delle Bandiere del Campidoglio, in piazza del Campidoglio 1 di Roma, sono convenuti i sottoscritti:

FRANCESCO RUTELLI, Sindaco del Comune di Roma

PIERO BADALONI, Presidente della Regione Lazio

MARA MOSCATO, Dirigente U.T. 3 della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei Lavori pubblici, competente per la sottoscrizione del presente atto in forza del D.M.LL.PP. prot. 47/98/Segr., che si riporta in allegato II.3.

PREMESSO

— che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei Lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

— che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

— che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

— che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

— che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

— che il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del Tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei Lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al Segretariato generale del Cer alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

— Che, ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n.233, le disponibilità del Ministero dei Lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

— che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 legge 203/91, nonché dell'importo di cui all' art. 2, comma 2, legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del Tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei Lavori pubblici;

— che, ai sensi dell'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1993, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

— che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del Tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei Lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

— che, con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 4 marzo 1996, il Comune di Roma ha adottato il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del bando ministeriale;

— che in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse per un importo di L. 19.003.000.000;

— che con note 23 settembre 1996, n. 959, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/5, il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale ha precisato, tra l'altro, la documentazione da allegare al presente atto;

— che in data 28 maggio 1997, il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei Lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana Case Rosse, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del bando ministeriale;

— che, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12 lett. c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti, da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti, di livello

almeno preliminare, delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

— che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha provveduto, in data 16 settembre 1997 alla pubblicazione delle varianti urbanistiche riguardanti 6 interventi pubblici e 2 interventi privati, ad esito della quale non sono pervenute osservazioni, cui il Comune ha fatto seguire tre osservazioni d'ufficio, come più in dettaglio è riportato e documentato nel cap. IV dell'allegato I recante «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse»;

— che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha provveduto, attraverso i Soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello urbanistico degli interventi privati, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo e il 7 aprile 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

— che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il Comune di Roma ha provveduto, attraverso gli Uffici comunali e i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo 1998, il 7 aprile e il 10 giugno 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

— che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il Comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge 142/90, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei Lavori pubblici e la Regione Lazio: nel corso di tale conferenza, il Comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma, la Regione Lazio ha rilasciato appositi pareri in ordine alle varianti urbanistiche, tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.2 recante «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998, tra Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei Lavori pubblici».

Tutto ciò premesso, il Ministero dei Lavori pubblici, la Regione Lazio, il Comune di Roma, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27 della L. 142/90, come modificato e integrato dall'art. 17 della L. 127/97.

ART. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Oggetto del presente Accordo è il Programma di riqualificazione urbana Case Rosse, predisposto e finanziato ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente Accordo di programma:

a) approva il programma di riqualificazione urbana Case Rosse, come descritto nella documentazione in allegato I;

b) approva la progettazione urbanistica definitiva — in coerenza con quanto previsto dalla delibera di Consiglio comunale n. 104/82 — delle proposte private d'intervento individuate con la sigla B2.b e B2.c, così come risultano dalla documentazione in allegato III e nella descrizione sintetica in allegato I;

c) approva i progetti preliminari individuati con la sigla 1.2, 2, 6, 7.1, 7.2, e i progetti definitivi degli interventi pubblici individuati con la sigla 1.1, 3, 6, 7.3, così come risultano dalla documentazione in allegato IV e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché il relativo finanziamento statale per un importo complessivo di L. 19.000 milioni;

d) approva, ai sensi del successivo art. 3, le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

e) definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;

f) approva, ai sensi del successivo art. 4, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma la seguente documentazione:

— Allegato I: «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse»

— Allegato II.1: «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»

— Allegato II.2: «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998»

— Allegato II.3: «Decreto del Ministero dei Lavori pubblici prot. 47/98/Segr.»

— Allegato III: «Progetti degli interventi privati» (B2.b, B2c)

— Allegato IV: «Progetti degli interventi pubblici» (1.1, 1.2, 2, 3, 6, 7.1, 7.2, 7.3)

4. Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente Capitolato generale d'appalto; lo stesso Capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

5. Gli interventi privati si attuano tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 28 della legge 1150/42.

ART. 3. VARIANTE URBANISTICA

1. Il presente accordo di programma costituisce variante al P.R.G. del Comune di Roma.

2. Gli elementi di variazione sono specificati nel cap. IV (recante «I rapporti con il PRG») dell'allegato I (recante «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse») e assentiti dalla Regione Lazio con parere rilasciato nella conferenza di programma del 30 luglio 1998, come riportato e documentato in allegato II.2.

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 5 della legge 142/90, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

4. L'approvazione dell'Accordo di programma, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 142/90.

5. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 19.000.000.000.

ART. 4. PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

1. Il piano finanziario, come riportato in allegato I cap. 7 e tab. 6, indica:

— i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

— l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

2. Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato I cap. 8 e tab. 7, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di programma.

ART. 5. CONVENZIONI

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati e degli interventi pubblici a loro carico, oltre che dal presente accordo di programma e dai provvedimenti già adottati in materia dall'Amministrazione Comunale, saranno assunti e disciplinati mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.

2. Tali convenzioni saranno formulate sulla base dello schema-tipo riportato in allegato I cap. 10, che sarà adattato alle singole proposte d'intervento.

ART. 6. COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge n. 142/1990, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Roma, o da suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante della Regione Lazio e da un rappresentante del prefetto o del commissario del Governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

2. All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dell'Accordo di programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

3. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della L. n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale. Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzate alla verifica:

- della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;
- di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;
- di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

4. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

5. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente Accordo di programma fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

ART. 7. COLLAUDO

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle Amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

2. I rappresentanti dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del Direttore generale del coordinamento territoriale e svolgono le funzioni di presidente.

ART. 8. MONITORAGGIO

1. La Direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma,
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma:

2. Le amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo di programma si impegnano a fornire alla Direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

ART. 9. MODALITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA

1. Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del Tesoro per l'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche messe a disposizione per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana è l'arch. Daniel Modigliani, dirigente della U.O. 3 Progetti urbani del Dipartimento VI del Comune di Roma.

2. Il responsabile della gestione finanziaria provvede all'apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato D.P.R. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

3. Il funzionario responsabile procede, inoltre, alla redazione del rendiconto annuale, che deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

4. Alla contabilità speciale affluiscono altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi pubblici secondo le modalità indicate nella convenzione allegata.

ART. 10. SANZIONI PER INADEMPIMENTO

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori dell'accordo provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza del programma, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- proporre al Ministero dei Lavori pubblici — Dicoter — l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso.

ART. 11. CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART. 12. APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA

1. Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90.

2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi indicati.

3. Ai sensi dell'art. 12, punto d), del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di programma devono essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante urbanistica e la decadenza dal finanziamento concesso che torna nella disponibilità del Ministero dei Lavori pubblici.

4. La durata del presente Accordo di programma è stabilita in anni 10 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.

PER IL COMUNE DI ROMA
(Il Sindaco Francesco Rutelli)

PER LA REGIONE LAZIO
(Il Presidente Piero Badaloni)

PER IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(Il Dirigente Mara Moscato)

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Gasperini in sostituzione del Consigliere Di Stefano.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Barbaro, Bertucci, Fioretti, Marsilio, Prestagiovanni e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Assogna, Baldi, Barbaro, Bertucci, Calamante, D'Alessandro, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Fioretti, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Giulioli, Mannino, Marroni, Marsilio, Medici, Nieri, Ninci, Petrassi, Prestagiovanni, Rosati, Sentinelli, Sodano, Spaziani, Spera, Thau e Zambelli.


La presente deliberazione assume il n. 204.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO - A. BALDONI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.



La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
20 ottobre 1998.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

.....